

Regolamento per la disciplina delle acquisizione in economia di Forniture e Servizi

CAPO I NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi ed individua, altresì, i lavori da eseguirsi in economia da parte del comune e di tutti gli uffici di diretta collaborazione dell'Amministrazione comunale.

Art 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., il sistema delle procedure di acquisizioni in economia di beni e servizi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art 2 - Limiti di applicazione

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi sono ammesse, per importi inferiori a 100.000 euro, IVA esclusa.
2. Nessuna prestazione di beni e servizi che non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 125 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle esecuzioni in economia
3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto in economia di beni e servizi è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) ovvero di volta in volta assegnati con apposita

deliberazione di giunta.

4. I Settori che hanno titolarità a livello di programmazione di budget, sono responsabili per eventuali frazionamenti che dovessero verificarsi nella programmazione delle procedure d'acquisto.

Art 3 - Sistemi di esecuzione

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:
 - a. mediante amministrazione diretta
 - b. mediante cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio
3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione di notoria capacità ed idoneità.
4. Trattandosi di acquisizioni in economia, non sono applicabili gli artt. 84 (Commissioni giudicatrici) e 124 (Bandi e pubblicità) del D.Lgs 163/2006.

Art 4 - Individuazione fornitori

1. Qualora si proceda all'esecuzione delle attività e dei servizi con le modalità di cui al precedente art. 3, queste devono essere affidate a soggetti o imprese di notoria capacità ed idoneità, che non versino nelle condizioni di incapacità giuridica e/o economica a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. E' in facoltà della amministrazione comunale predisporre elenchi ai fini dell'affidamento delle attività e dei servizi nel quale iscrivere sia soggetti ed imprese già noti e di fiducia, sia quelli che ne facciano domanda in ogni tempo e dimostrino di possedere le capacità ed i requisiti necessari.
3. I soggetti e le imprese di cui sopra devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali

CAPO II

PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art 5 - Individuazione degli interventi

1. I servizi e le forniture che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
 - 1.1. Servizi di ricerca, statistica, indagini e rilevazioni, rilievi topografici, consulenza, studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, collaudo
 - 1.2. Acquisti di cancelleria, materiali di consumo, ricambi ed accessori, oggettistica, mobilio, materiale elettorale, attrezzature e macchine per gli uffici e servizi; compresa la relativa manutenzione,
 - 1.3. Spese di rappresentanza, per ricevimenti, onoranze, cerimonie e premiazioni ;
 - 1.4. Acquisti di ferramenta, utensileria manuale ed elettrica
 - 1.5. Acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; acquisti inerenti a solennità, feste nazionali,

manifestazioni e ricorrenze varie;

- 1.6. Acquisto, noleggio e manutenzione di terminali, personal computer, apparecchiature informatiche, telefoniche e telematiche di varia natura, apparecchi per la riproduzione e diffusione sonora e visiva
- 1.7. Acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali compreso tasse di circolazione;
- 1.8. Fornitura di combustibili per riscaldamento e per autotrazione, di acqua, di energia elettrica compresi gli allacciamenti agli immobili, l'illuminazione e la climatizzazione dei locali;
- 1.9. acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia;
- 1.10. Acquisto, manutenzione e restauro di opere d'arte, collezioni, oggetti di antiquariato;
- 1.11. lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica, microfilmatura, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici comunali;
- 1.12. Organizzazione, ivi compresa l'utilizzazione di locali e l'accoglienza di convegni, congressi, conferenze, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento professionale. Partecipazione ai predetti eventi, organizzati da altri Enti, Istituti o Organizzazioni varie
- 1.13. Pubblicazioni e divulgazione di bandi, avvisi e quant'altro a mezzo stampa, pubblicità legale o con altri mezzi di informazione, anche telematici
- 1.14. Servizi di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedere con il proprio personale;
- 1.15. Acquisto di attrezzatura antincendio;
- 1.16. Servizi ed acquisti per il funzionamento delle mense ed altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- 1.17. Fornitura vestiario e relativi accessori, compresi i dispositivi di protezione individuale al personale dipendente, nonché servizio di lavaggio e manutenzione;
- 1.18. Servizi postali, telefonici e telegrafici
- 1.19. spese la manutenzione delle aree verdi (aiuole, verde attrezzato etc.), per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali;
- 1.20. Fornitura di giochi, arredo urbano, segnaletica ed accessori per impianti sportivi ed per il verde pubblico
- 1.21. Acquisti di materiale igienico sanitario, per il pronto soccorso, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici
- 1.22. Servizi di igiene urbana ed ambientale
- 1.23. Servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- 1.24. Servizio di trasporto, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature
- 1.25. Polizze di assicurazione e servizi assicurativi

- 1.26. Spese per onoranze funebri
- 1.27. Acquisto, sviluppo e manutenzione di programmi informatici;
- 1.28. Prestazioni quando non sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto e per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto.
- 1.29. Forniture e servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità compreso la segnaletica stradale;
- 1.30. Manutenzione ordinaria degli immobili e relativi impianti;
- 1.31. Servizi relativi al supporto tecnico - amministrativo alle attività degli uffici del Comune esclusi quelli di cui all'art. 90 del D.lgs 163/2006.
- 1.32. Prestazioni indispensabili per assicurare le continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi
- 1.33. fornitura di mobili, arredi, complementi di arredo, sistemi di illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- 1.34. spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi;
- 1.35. spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- 1.36. spese per l'esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefonici e di cablaggio, fino all'importo di 100.000 euro;
- 1.37. forniture necessarie per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- 1.38. spese per l'acquisizione di servizi assicurativi;
- 1.39. spese per il servizio di telefonia mobile;
- 1.40. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 1.41. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- 1.42. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito di scadenze dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 1.43. acquisizione di servizi di smaltimento di rifiuti speciali;
- 1.44. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi d'urgenza, determinata da eventi oggettivamente, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
- 1.45. Con riferimento ai servizi di cui ai precedenti punti nn. 40, 41,42, 43,44 e 45, i limiti degli importi sono quelli adeguati alle soglie, così come determinate ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. L'amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per

forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

Art 6 – Scelta degli operatori economici

La scelta degli operatori economici avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di operatori economici individuati attraverso gli Albi appositamente predisposti dalla stazione appaltante, o -in mancanza- tramite indagine di mercato, tra i soggetti dotati dei requisiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Art 7 - Modalità di esecuzione per importi pari o superiori a 20.000 euro

1. Per forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alla soglia di cui al precedente art. 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene mediante l'adozione di apposito atto.
1. L'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati secondo quanto riportato al precedente art.6;
2. Qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, la procedura seguirà le disposizioni di cui all'art. 57 del D. Lgs. 163/06 in materia di procedure negoziate, previa acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa e validata dal/i Responsabile del Procedimento.

Art 8- Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 20.000 euro

1. Le spese in economia riferite alle tipologie indicate nell'art 5 del presente regolamento, che risultano di importo non superiore a 20.000 euro (Iva esclusa) per singolo articolo o servizio, espletate per assicurare il normale funzionamento dell'Ente, l'urgente provvista di beni o servizi, gli interventi manutentivi sulle attrezzature/apparecchiature, sono soggette al seguente regime procedurale semplificato:
 - a. per beni o servizi di immediato impiego, il cui valore contrattuale risulti di importo non superiore a 10.000 euro (Iva esclusa), si potrà procedere prescindendo dal confronto concorrenziale, interpellando direttamente il fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario, previo ottenimento del preventivo da parte della ditta fornitrice e con emissione di apposito ordine ;
 - b. per beni o servizi il cui valore contrattuale (Iva esclusa) sia superiore a 10.000 euro, ma entro il limite di 20.000 euro, si potrà procedere previo interpello di almeno 3 ditte se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. In entrambi i casi, l'interpello può avvenire attraverso lettere, fax o rete telematica. Alla/e ditta/e andrà/anno comunicati i dati essenziali della fornitura o del servizio (oggetto, quantità, durata, consegna, pagamenti, etc.).
3. Per le spese in economia il cui valore contrattuale (Iva esclusa) sia ricompreso negli importi di cui al precedente comma, lett.b), dovrà essere redatta a cura del responsabile del procedimento apposita relazione di negoziazione – o apposita documentazione comprovante i motivi della scelta del fornitore - in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento ed i motivi della scelta dell'acquisizione.
4. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di specialità del bene o del servizio da acquistare, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato. In tali casi è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento previa acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa e validata dal Responsabile del Procedimento

- richiedente, richiesta di preventivo e successiva emissione di ordine al fornitore.
5. L'esecuzione della fornitura prevista dal presente articolo è disposta dal Dirigente ovvero in mancanza dei Dirigenti, dai Responsabili di Servizio cui sono state attribuite, ai sensi dell'art. 109 comma 2° del T.U. 18/08/2001 n. 267, le funzioni Dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabile del procedimento.

Art 9 - Esecuzione in economia in casi particolari

6. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le forniture di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art 10 - Preventivi

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da ordinare o l'importo dei servizi da effettuare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso si può procedere a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quelli stabiliti nel precedente art. 2 ed indicati in via approssimativa nella lettera di invito.

Art 11 - Scelta del preventivo

1. La scelta fra più preventivi, presentati nei termini e secondo le modalità previste nella lettera di invito, deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
2. L'apertura dei plichi contenenti le offerte deve essere effettuata dal responsabile del procedimento, assistito da almeno due dipendenti in qualità di testimone, avvalendosi, se occorre, dall'assistenza di consulenti incaricati dall'Ente in merito a particolari competenze.
3. Delle operazioni di apertura delle offerte, viene redatto apposito verbale contenente l'indicazioni delle imprese invitate, delle offerte pervenute e delle motivazioni che hanno determinato la scelta dell'affidatario.
4. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
5. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti e conservati agli atti della relativa pratica

Art 12 - Ordinazione

1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del procedimento, come individuato dai precedenti artt. 5 e 6, e deve

contenere:

- l'oggetto della fornitura;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- gli estremi dell'impegno di spesa, capitolo di Bilancio;
- il prezzo;
- le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'art.4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

Art 13 - Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia delle forniture o dei servizi, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art 14 – Costituzione degli Albi

- 1) Secondo le modalità e le tempistiche descritte negli avvisi pubblici allegati sotto le lettere A e B, verranno, rispettivamente, costituiti i seguenti albi:

A - Albo dei fornitori di fiducia per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

B - Albo dei collaudatori e dei professionisti di fiducia per l'acquisizione delle prestazioni professionali di cui all'art. 28 comma 5 ed all'art. 17 comma 11 della Legge n. 109/94 coordinata con le leggi regionali.

CAPO III NORME FINALI

Art 15 - Forma dei contratti

1. Nelle procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori pubblici di importo non superiore ad € 20.000,00 IVA esclusa, la stipula del contratto può avvenire mediante scrittura privata, sottoscrizione della determinazione di affidamento, scambio di corrispondenza commerciale.
2. In caso di importi superiori ad € 20.000,00 IVA esclusa si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal segretario generale.
3. Le spese contrattuali sono a carico del contraente e sono dovuti i diritti di segreteria.

Art 16 - Cauzione definitiva

Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauazione definitiva del 10% del valore del contratto, ove la fornitura o il servizio da eseguire non superi la somma di € 40.000,00.

Art 17 - Verifica delle prestazioni

1. Le forniture e i servizi di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.
2. Qualora per il collaudo si rendano necessarie particolari o specifiche competenze tecniche, questo viene affidato ad uno o più consulenti esperti, in contraddittorio con l'impresa

- affidataria; del collaudo viene redatto verbale, con le modalità previste nella lettera invito o negli atti di gara.
3. Per le forniture i servizi il cui importo di spesa non superi € 40.000, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dei beni, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente eseguite.
 4. L'esito positivo del collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione apposta anche mediante "nulla-osta/visto" in calce alla fattura, costituisce condizione per la liquidazione della spesa per la fornitura o servizio
 5. E' ammesso il collaudo parziale delle forniture e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art 18 - Pagamenti

1. Le fatture e le note delle forniture e dei servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al regolamento comunale di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.
2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art 19 - Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi trovano applicazione:
 - a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
 - b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del codice dei contratti;

Art 20 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art 21 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art 22 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione.

Art 23 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art 24 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 86 dello Statuto Comunale entra in vigore nel momento in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva.



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

———— * ————

Partita IVA 00127950855

IV SERVIZIO

ALLEGATO A



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- * -----

Partita IVA 00127950855

IV SERVIZIO

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI FIDUCIA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO

Ing. Vincenzo Petruzzella

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale di Villalba intende procedere all'istituzione dell'Albo Fornitori di beni e servizi da invitare alle procedure in economia nei limiti del vigente Regolamento per l'esecuzione delle forniture e servizi in economia e delle vigenti disposizioni di Legge.

Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie:

I) Forniture

II) Manutenzioni e servizi

(l'elenco dei settori merceologici è quello previsto dalla "classificazioni delle attività economiche ATECO 2002".)

Le Ditte industriali, artigiane e commerciali interessate alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi per l'Amministrazione Comunale potranno inoltrare la propria candidatura per l'iscrizione all'Albo, procedendo alla compilazione dell'apposito modulo, in calce riportato, e facendolo pervenire al protocollo del Comune di Villalba via Vittorio Veneto 99, entro e non oltre le ore _____ del _____ termine oltre il quale non sarà accettata alcuna ulteriore candidatura, anche se sostitutiva o integrativa di candidatura precedente.

Copia del predetto avviso è disponibile sul sito di questa Amministrazione, all'indirizzo www.comune.villalba.cl.it.

Il funzionamento dell'Albo Fornitori è definito dal regolamento di cui questo avviso è allegato nonché dai seguenti articoli:

Articolo 1

- Composizione Albo-

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione I : Forniture
- Sezione II : Manutenzioni e Servizi

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come individuate dalla "classificazione delle attività economiche ATECO 2002".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare/variare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare.

Nella dicitura "Forniture" e "Manutenzioni e Servizi" non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e direzione lavori.

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Articolo 2

- Campo di Applicazione-

L'Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi e del Regolamento relativo all'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.

Articolo 3

-Costituzione-

L'Albo verrà costituito presso il IV Servizio del Comune di Villalba.

La candidatura non comporta l'automatica iscrizione, che è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale sulla scorta della verifica, facoltativa della veridicità di quanto dichiarato.

Non verranno prese in considerazione le istanze di candidatura all'Albo che non risultino pervenute entro l'ora e il giorno stabiliti nell'avviso pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti.

Articolo 4

-Requisiti-

I requisiti per la candidatura delle ditte, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:

- i) **appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche menzionate**, corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale evidenziabile dal certificato di iscrizione C.C.I.A.A.;
- ii) **capacità economica e finanziaria**, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- iii) **capacità tecnica**, documentata mediante:
 - a) **descrizione dell'attrezzatura tecnica**, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - b) **l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici** di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - c) **certificazioni di legge e certificazioni volontarie** rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare altra documentazione idonea a provare la propria capacità tecnica;
- iv) **il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare** di cui punti a), c), f),g), h),
 - i) dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i;

L'iscrizione all'Albo è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio o dal responsabile del procedimento relativo, secondo le modalità di cui all'art. 5.

I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche.

A seguito dell'invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nel modulo di candidatura non hanno subito variazioni dalla data della sua presentazione.

Articolo 5

- Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo-

L'esame delle domande di candidatura all'Albo dei fornitori sarà effettuata da una commissione appositamente istituita da tutti i responsabili delle aree comunali o dai responsabili del procedimento.

L'accertamento d'idoneità per l'iscrizione dei soggetti e delle ditte all'Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 90 giorni consecutivi dalla scadenza indicata nell'avviso, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e L.R. 10/91.

Qualora la domanda di candidatura sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, la Commissione competente, provvede a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine di cui sopra è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il rigetto dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Al termine dell'integrazione la domanda di candidatura sarà sottoposta nuovamente al vaglio della Commissione.

La Commissione forma l'Elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.

Il Responsabile dell'Area o il responsabile del procedimento relativo nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria Determinazione, disponendo così l'iscrizione delle Ditte ritenute idonee nonché la formazione del nuovo Albo Fornitori.

Dell'accertamento di idoneità è data comunicazione, a cura del suddetto Responsabile, alla ditta interessata entro 15 giorni consecutivi dalla conclusione del procedimento relativo.

All'iscrizione delle imprese idonee, nell'Albo così composto, si procederà in base ad un criterio cronologico.

Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento.

Articolo 6

- Utilizzazione dell'Albo -

La scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito di iscrizione.

Articolo 7

-Cancellazione dall'Albo dei Fornitori -

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrazione Generale, nelle fattispecie di seguito previste:

a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

1. qualora risulti dal giudizio annuale espresso sul fornitore dal Responsabile dell'Area fornita, che la ditta non è affidabile per il modo in cui ha eseguito il contratto;
2. nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d'iscrizione ;
3. in caso di mancata comunicazione del cambio d'indirizzo, entro 60 giorni consecutivi dall'accertamento d'insussistenza dell'indirizzo originario;
4. nel caso di cui al successivo art. 8 (decadenza dell'iscrizione);
5. in caso di non osservanza delle disposizioni del successivo articolo 9 del presente avviso;
6. qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta;
7. in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
8. nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente ;

Una nuova richiesta di candidatura non può essere inoltrata prima di due anni dal provvedimento motivato di revoca dell'iscrizione .

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni consecutivi per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ente si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento dirigenziale di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

- Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori -

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori del Comune di Villalba ha validità sino al 31 dicembre del III° anno successivo a quello di iscrizione . Alla scadenza la ditta che intende mantenere l'iscrizione all'Albo dovrà presentare idonea dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione, nonché l'espressa volontà di mantenere l'iscrizione . In difetto si procederà alla cancellazione dall'Albo.

Articolo 9

- Aggiornamento -

L'Ente provvederà, di norma, ogni 31 dicembre, ad aggiornare l'albo dei fornitori con le modalità di cui sopra. In occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di candidatura pervenute entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente. L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte e l'elenco di quelle non iscrivibili.

Alle nuove ditte iscritte, alle escluse ed a quelle cancellate verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 15 giorni consecutivi dalla conclusione del procedimento.

Articolo 10
- Obblighi per le Imprese -

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute ad aggiornare tempestivamente le informazioni relative alla propria anagrafica con la comunicazione a mezzo plico R.R. delle variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Articolo 11
- Pubblicità-

Copia del presente avviso sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sarà consultabile sul sito internet: www.comune.villalba.cl.it, nonché trasmesso ai seguenti Ordini professionali provinciali o regionali: Ingegneri, Architetti, Geologi, Dottori agrari e forestali, Periti agrari, Geometri, Periti industriali.

Articolo 12
- Trattamento dei dati personali-

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni – codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali di soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'area tecnica del comune, nei limiti necessari a perseguire le sopraccitate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare od affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'albo e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'albo in questione.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 10/91, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del IV Servizio Ing. Vincenzo Petruzzella.

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO
(Ing. Vincenzo Petruzzella)



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

— * —

Partita IVA 00127950855

IV SERVIZIO

ALLEGATO B



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

*

Partita IVA 00127950855

ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI COLLAUDATORI E DEI PROFESSIONISTI

per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali, e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO

Ing. Vincenzo Petruzzella

Vista la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici 22 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 5 gennaio 2007, n. 1 riguardante "Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori, art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti esterni, art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali";

Vista la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici 30 marzo 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 13 aprile 2007, n. 16 riguardante "Servizi in economia – Incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore ai 20.000 euro. Titolare del potere di affidamento";

RENDE NOTO

che questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi di collaudatore tecnico amministrativo e di collaudatore statico, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, aventi natura di lavori pubblici e nell'affidamento di incarichi ai professionisti, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, *intende*, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, *dotarsi di un apposito albo*, distinto nelle sezioni A e B, che viene redatto secondo le indicazioni della circolare 22 dicembre 2006 emanata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 5 gennaio 2007, n.

Articolo 1

- Composizione Albo-

L'albo è distinto in due sezioni:

Sezione A - *Collaudatori per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa, degli interventi aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.*

Sezione B – *Professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art.17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.*

1. L'Albo e i suoi aggiornamenti saranno approvati con determinazione del dirigente dell'Area Tecnica e pubblicati all'Albo Pretorio del comune di Villalba. L'albo sarà inoltre consultabile sul sito internet: www.comune.villalba.cl.it
2. La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione di soggetti ai quali rivolgere l'invito per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, escluso I.V.A.
3. L'inserimento nell'albo è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda inoltrata. Non saranno considerate le istanze prive parzialmente o completamente degli allegati e tutte le istanze pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune.
4. L'Ente provvederà, di norma, ogni 31 dicembre, ad aggiornare l'albo con le modalità di cui sopra. In occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di candidatura pervenute entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente. L'aggiornamento comprenderà, anche, la cancellazione dei professionisti già iscritti per i motivi di cui al successivo art. ___ e l'elenco di quelli non iscrivibili.
5. Alle nuove ditte iscritte, alle escluse ed a quelle cancellate verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 15 giorni consecutivi dalla conclusione del procedimento
6. L'inserimento nel suddetto albo è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente avviso.

Articolo 2

- Utilizzo dell'Albo-

1. L'Amministrazione per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94 come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, esperirà, di volta in volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al presente avviso, secondo la procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'ambito dei settori di attività in base ai quali si richiede l'iscrizione.

Articolo 3

- Attribuzione degli Incarichi-

1. L'Amministrazione, nel rispetto della circolare emanata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici 30 marzo 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 13 aprile 2007 n. 16, qualora i suddetti incarichi siano di importo inferiore ad € 20.000, escluso I.V.A., e siano inclusi tra i servizi acquisibili in economia, potrà procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto, tenendo in considerazione l'albo e negoziando comunque il ribasso sull'importo della prestazione (negoziata effettuata tra il responsabile del procedimento ed il tecnico cui si intende affidare l'incarico).

2. Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'Albo ai quali rivolgere la richiesta di presentare offerta.
3. Si applicherà:
 - a. per gli incarichi di collaudo: il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 28 della legge n. 109/94 coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;
 - b. per gli altri incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della Legge n. 109/94 : il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 17 della Legge n. 109/94 coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 **- Tipologia degli affidamenti-**

Gli eventuali affidamenti riguarderanno i seguenti settori di attività:

1. urbanistica;
2. edilizia pubblica;
3. riqualificazione urbana;
4. restauro immobili monumentali;
5. impianti sportivi;
6. strutture;
7. impianti tecnologici interni;
8. impianti speciali di sicurezza;
9. ristrutturazioni e consolidamenti;
10. opere stradali;
11. opere di illuminazione pubblica;
12. opere idrauliche e difesa del suolo;
13. acquedotti e fognature;
14. attività in materia di sicurezza, decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
15. pratiche catastali e frazionamenti;
16. studi geologici, geotecnici a supporto dell'attività di progettazione.

Articolo 4 **- Scelta del professionista-**

1. La scelta dei professionisti cui rivolgere la richiesta di presentare offerta terrà conto
 - a. della correlazione dell'esperienza pregressa del professionista alle tipologie delle quali necessita il Comune, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare;
 - b. dell'onorario che costituirà oggetto di offerta
2. Le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali avverranno ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto Bersani) convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive
3. La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta, la esclusione dall'elenco per la durata di un anno.

Articolo 5
- Cancellazione dall'Albo-

1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente, si effettua d'ufficio con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrazione Generale, nelle fattispecie di seguito previste:
 - a. qualora risulti - dal giudizio espresso sul professionista dal Responsabile del Procedimento -, che il tecnico non è affidabile per il modo in cui ha eseguito il contratto;
 - b. nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d'iscrizione;
 - c. in caso di mancata comunicazione del cambio d'indirizzo, entro 60 giorni consecutivi dall'accertamento d'insussistenza dell'indirizzo originario;
 - d. nel caso di cui al successivo art. 6 (decadenza dell'iscrizione);
 - e. in caso di non osservanza delle disposizioni del successivo art. 7 del presente avviso;
 - f. qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati all'Albo Professionale di appartenenza del candidato, non risulti più esistente l'iscrizione del Professionista;
 - g. in caso di richiesta scritta di cancellazione da parte del soggetto interessato;
 - h. nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente ;
2. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'interessato dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni consecutivi per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ente si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento dirigenziale;
3. Una nuova richiesta di candidatura non può essere inoltrata prima di due anni dal provvedimento motivato di revoca dell'iscrizione.

Articolo 6
- Decadenza dell'Iscrizione-

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo ha validità sino al 31 dicembre del III° anno successivo a quello di iscrizione . Alla scadenza il Professionista che intende mantenere l'iscrizione all'Albo dovrà presentare idonea dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione, nonché l'espressa volontà di mantenere l'iscrizione . In difetto si procederà alla cancellazione dall'Albo.

Articolo 7
- Obblighi per il Professionista-

Il Professionista iscritto all'Albo è tenuto ad aggiornare tempestivamente le informazioni relative alla propria anagrafica con la comunicazione a mezzo plico R.R. delle variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Sezione A

Collaudatori per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa, degli interventi aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.

Articolo 8

- Soggetti abilitati a fare istanza-

I soggetti di cui all'art. 28, commi 5, 6 e 23 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, potranno far pervenire a questa Amministrazione apposita domanda d'iscrizione all'albo, **sezione A** dei collaudatori di cui al presente avviso.

Articolo 9

- Requisiti-

I requisiti per l'iscrizione alla sezione A dell'albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al collaudo delle opere pubbliche.

Le cause ostative all'iscrizione all'albo dei collaudatori, **sezione A**, sono quelle fissate dal predetto art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa.

Alla **sezione A** possono essere iscritti i possessori dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria, architettura, in geologia, scienze agrarie e forestali e diploma tecnico per specializzazioni attinenti la materia dell'incarico;
- iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a dieci anni, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo di opere d'importo superiore ad un milione di euro, I.V.A. esclusa, e non inferiore a 5 anni per collaudi tecnico-amministrativi di opere d'importo pari o inferiore ad un milione di euro, I.V.A. esclusa;
- iscrizione, relativamente agli ingegneri ed agli architetti, ai relativi albi professionali da almeno 10 anni, ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo statico;
- assenza delle condizioni di incompatibilità previste nell'art. 28 della legge n. 109/94, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Alla **sezione A** possono essere iscritti soggetti in possesso di professionalità amministrativa in servizio presso l'amministrazione pubblica, con almeno 10 anni di servizio maturati operando in uffici pubblici interessati alla realizzazione di opere pubbliche. A questi soggetti possono essere affidati eventuali incarichi di collaudo nell'ambito di commissioni di collaudo (art. 28, commi 6, 19, legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali).

Articolo 7

- Modalità di presentazione delle domande-

Al fine di consentire all'Amministrazione il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, i soggetti aventi i requisiti potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all'albo, da redigere in carta libera, secondo il **modello A**, con allegata la seguente documentazione:

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà) da redigere secondo il modello 2; (Per i collaudatori della pubblica amministrazione il suddetto curriculum dovrà essere integrato da una descrizione delle

esperienze di lavoro nella pubblica amministrazione che dimostri una comprovata esperienza maturata).

Il curriculum vitae dovrà essere redatto e trasmesso anche su supporto informatico;

3. certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante:

- a) di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere pubbliche od interessato negli appalti stessi;
- b) l'anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale;
- c) di non essere magistrato ordinario, amministrativo e contabile né essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere pubbliche od interessato negli appalti stessi, di non essere legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto di opere pubbliche;
- d) che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, escluso I.V.A. (art. 28, comma 11, legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali);
- e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nonché di possedere i requisiti specificati nello stesso articolo;
- f) di impegnarsi, nel caso di variazione dei dati e dei requisiti trasmessi, a darne tempestiva comunicazione;
- g) di non essere dipendente della Pubblica amministrazione o, in caso positivo, la condizione che gli consente di assumere eventuali incarichi pubblici;
- h) di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, n. 68 (assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro di disabili);
- i) In alternativa, nei casi previsti dalla stessa legge n. 68/99 di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza della legge n. 68/99.

4. La domanda di iscrizione, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo: Comune di Villalba, Area Tecnica, via Vittorio Veneto n°99 - 96010 Villalba (CL).

La suddetta documentazione dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 45-esimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune, tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l'integrità.

Il plico deve riportare la seguente dicitura:

"Domanda di inserimento nell'albo dei collaudatori, sezione A, per l'affidamento di incarichi di collaudo di importo inferiore ad € 100.000,00".

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Articolo 8

- Costituzione dell'Albo Sezione A-

Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l'apposita **sezione A)** dell'albo, elencando i soggetti ammessi in ordine alfabetico.

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla sezione A dell'albo, l'iscritto viene sospeso temporaneamente e perdurando tale stato si procederà a immediata cancellazione con provvedimento dirigenziale.

In caso di gravi negligenze, o ritardi nell'espletamento degli incarichi, l'ufficio competente previa contestazione degli addebiti all'interessato propone la sospensione e/o la successiva cancellazione dall'albo che avverrà con provvedimento dirigenziale.

La cancellazione è disposta, altresì, su richiesta dell'interessato o in caso di morte dello stesso.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all'albo, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

Articolo 9

- Modalità di presentazione delle domande-

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate lett. a), b), c), d), e), f), g), h) o i) ed inoltre:

- di non aver in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore della stessa impresa;
- di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o aver prestato consulenze relative all'intervento oggetto del collaudo;
- di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all'opera finanziata;
- di non essere legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato.

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia.

Sezione B

Professionisti per l'affidamento di incarichi di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 109/94 nel testo vigente nella Regione siciliana, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, esclusa Iva.

Articolo 10

- Soggetti abilitati a fare istanza-

I soggetti di cui all'art. 17 -comma 1, lett. d), e), f), g) e g-bis)- della legge n. 109/1994 nel testo vigente nella Regione siciliana, nonché i soggetti di cui all'art. 17, comma 15, della medesima legge, possono far pervenire a questa amministrazione apposita domanda di iscrizione all'Albo, **sezione B**, di cui al presente avviso.

I requisiti per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo dei professionisti per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge n. 109/94 nel testo vigente nella Regione siciliana, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, IVA esclusa, sono quelli previsti dallo stesso art. 17 della suddetta legge.

Le cause ostative all'iscrizione all'Albo dei professionisti, sezione B, sono quelle parimenti fissate dal predetto articolo 17 della legge n. 109/94.

Articolo 11

- Utilizzazione della Sezione B--

Si ritiene utile ribadire che la sezione B verrà utilizzata per affidare incarichi professionali relativi alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e alle funzioni di responsabile della sicurezza. Verrà anche utilizzata per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; di servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; di servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; di servizi di sperimentazione tecnica e analisi, nonché per le prestazioni professionali dei geologi e degli agronomi.

Gli incarichi da conferire potranno riguardare anche o solamente l'espletamento di uno o più livelli di progettazione, della direzione dei lavori, dell'attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri nonché prestazioni accessorie o di consulenza.

Articolo 12

- Modalità di presentazione delle domande

Al fine di consentire all'Amministrazione comunale il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, i soggetti in possesso dei necessari requisiti possono far pervenire apposita domanda di iscrizione all'Albo, da redigere in carta libera secondo il **modello B**, con allegata la seguente documentazione:

1. copia fotostatica dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, dei sottoscrittori dell'istanza;
2. curriculum vitae il cui contenuto deve essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà, da redigere secondo il modello 2; nel caso di studio, associazione di professionisti, società etc., dovrà essere indicata la struttura organizzativa e l'organico;
3. - certificazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante:
 - a) iscrizione al relativo albo professionale;
 - b) di essere pubblico dipendente di uffici tecnici di altri Enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno o di appartenere a categoria di dipendente pubblico al quale è consentito da disposizioni speciali (riportare riferimenti) lo svolgimento di attività libero-professionali (solo per i pubblici dipendenti rientranti nella fattispecie);
 - c) che nel corso del presente anno solare non ha avuto affidati incarichi fiduciari da parte di questa Amministrazione che cumulativamente abbiano raggiunto l'importo di € 100.000,00, I.V.A esclusa. (Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lett. e) ed f), comma 1 dell'art. 17 della legge n. 109/94 come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.);
 - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nonché di possedere i requisiti specificati nello stesso articolo;
 - e) l'indicazione (solo nel caso di associazione o consorzio) a quale componente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (comma 8 articolo 37 d. lgs. 163/2006);
 - f) di non richiedere l'iscrizione in più di un'associazione temporanea o consorzio, né in forma individuale qualora partecipi in ATI o Consorzi (comma 7 dell'articolo 37 del d.lgs. 163/2006);
 - g) il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - h) di impegnarsi, nel caso di variazione dei dati e dei requisiti trasmessi, a darne tempestiva comunicazione;
 - i) di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, n. 68 (Assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro di disabili).
 - j) In alternativa nei casi previsti dalla stessa legge n. 68/99 di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza previsti dalla stessa legge;

La domanda di iscrizione, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo:

Comune di Villalba, Servizio IV, via Vittorio Veneto n°99- 93010 Villalba (CL).

La suddetta documentazione dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 45-esimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune,

tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l'integrità.

Il plico deve riportare la seguente dicitura:

“Domanda di inserimento nell'albo dei professionisti, sezione B, per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Articolo 13

- Costituzione dell'Albo Sezione B-

Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l'apposita sezione B) dell'albo, elencando i soggetti ammessi in ordine alfabetico.

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla sezione B dell'albo, l'iscritto viene sospeso temporaneamente e perdurando tale stato si procederà a immediata cancellazione con provvedimento dirigenziale.

In caso di gravi negligenze, o ritardi nell'espletamento degli incarichi, l'ufficio competente previa contestazione degli addebiti all'interessato propone la sospensione e/o la successiva cancellazione dall'albo che avverrà con provvedimento dirigenziale. La cancellazione è disposta, altresì, su richiesta dell'interessato o in caso di morte dello stesso.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all'albo, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una associazione temporanea ovvero in più di un'associazione temporanea, o quando partecipi una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate lett. a), b), c), d), e), f), g), h) i) o j) della presente sezione B ed inoltre:

— di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all'opera finanziata.

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia.

Articolo 14

- Iscrizione in entrambe le Sezioni-

Qualora i soggetti interessati volessero iscriversi contemporaneamente alle sezioni A (collaudatori) e B (incarichi di progettazione etc.) dell'albo di cui al presente avviso, ciascuna documentazione prevista per l'iscrizione alle due sezioni può essere inviata allo stesso indirizzo, con le medesime modalità e prescrizioni, con un unico plico.

Nel caso in esame il plico dovrà riportare la seguente dicitura:

- “Domanda di inserimento nell'albo dei collaudatori, sezione A per l'affidamento di incarichi di collaudo di importo inferiore ad € 100.000,00 e domanda di inserimento nell'albo dei professionisti, sezione B, per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni”.-

Articolo 15
- Pubblicità-

Copia del presente avviso sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sarà consultabile sul sito internet: www.comune.villalba.ci.it, nonché trasmesso ai seguenti Ordini professionali provinciali o regionali: Ingegneri, Architetti, Geologi, Dottori agrari e forestali, Periti agrari, Geometri, Periti industriali.

Articolo 15
- Trattamento dei dati personali-

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni – codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali di soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'area tecnica del comune, nei limiti necessari a perseguire le sopraccitate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare od affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'albo e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'albo in questione.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 10/91, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del IV Servizio Ing. Vincenzo Petruzzella.

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO
(Ing. Vincenzo Petruzzella)
